



**RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione CC n. 120 del 17/12/2019

Modificato con con deliberazione CC n. 53 del 30/6/2020

Modificato con deliberazione CC n. 101 del 29/6/2021

Modificato con delibera CC n. 59 del 28/04/2022

REGOLAMENTO della TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 17.12.2019 e rettificato con deliberazione CC n. 53 del 30/6/2020, deliberazione CC n. 101 del 29/6/2021 e deliberazione CC n. 59 del 28/04/2022

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento ed entrata in vigore
- Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 3 Attivazione del servizio
- Art. 4 Presupposto del tributo
- Art. 5 Esclusioni
- Art. 6 Soggetti passivi

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 7 Determinazione della tariffa e piano finanziario
- Art. 8 Articolazione della tariffa
- Art. 9 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 10 Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche
- Art. 11 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 12 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche
- Art. 13 Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa
- Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento

RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Art. 15 Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata
- Art. 16 Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo
- Art. 16 bis – Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero
- Art. 17 Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio
- Art. 17 bis – Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole
- Art. 18 Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 19. Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 20 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico
- Art. 21 Cumulo di riduzioni.
- Art. 22 Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 23 Obbligo di dichiarazione
- Art. 24 Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni
- Art. 25 Poteri del Comune
- Art. 26 Riscossione
- Art. 27 Accertamento
- Art. 28 Accertamento con adesione
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Interessi
- Art. 31 Rimborsi

Art. 32 Importi minimi

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed è disciplinata dalle disposizioni di legge.

Art. 3 - Attivazione del servizio

1. Nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità d'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni, con indicazione, secondo i singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 4 - Presupposto del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque posseda, o detenga a qualsiasi titolo ed anche di fatto, locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si presume comunque il possesso o la detenzione di un locale qualora anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica, telefonia o trasmissione dati), sia attivo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica e finché questa condizione permane.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non sono soggette a tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

2. Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, nonché quelle ove si producono rifiuti non conferibili al pubblico servizio, come a titolo esemplificativo:

a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza. Rimangono comunque soggette a tassazione le abitazioni utilizzate dai ministri di culto nonché ogni altro locale od area non destinata all'esercizio del culto stesso;

c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;

d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere;

e) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate o comunque che per la presenza sporadica dell'uomo non comportino la produzione di rifiuti in quantità minimamente apprezzabile;

f) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.

g) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;

i) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tributo, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo;

l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio.

Le circostanze di cui ai precedenti punti f), g) e h) comportano la non assoggettabilità al

tributo soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di dichiarare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione dal tributo.

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al Comune o all'eventuale soggetto gestore del tributo per consentire l'eventuale controllo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art.4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.

2 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Il Comune, o altro soggetto gestore del tributo, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. Nel caso di locali utilizzati per periodi inferiori all'anno, i proprietari sono obbligati alla presentazione di dichiarazione ed al pagamento del tributo.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7 - Determinazione della tariffa e piano finanziario

1. Il tributo deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale in conformità al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 8 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

Art. 9 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10 - Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche

1. Utenze residenti

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio (per i primi sei mesi dell'anno) e del 1 luglio (per i secondi sei mesi dell'anno), o per le nuove utenze alla data di apertura, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che per un periodo non inferiore all'anno risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare all'eventuale soggetto gestore del tributo entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. L'obbligo della dichiarazione di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

2. Utenze non residenti

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica e comunque in

misura non superiore a 3 unità.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune fissato in 3 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

Art. 11 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, tenuto conto della specificità della realtà comunale, sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come segue:

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi

2 cinematografi e teatri

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 impianti sportivi

4 bis distributori carburante

4 ter campeggi

5 stabilimenti balneari

6 esposizioni, autosaloni

7 alberghi con ristoranti

8 alberghi senza ristoranti

8 bis agriturismo, case appartamenti vacanze,

9 case di cura e riposo

10 ospedali

11 uffici, agenzie

12 banche, istituti di credito e studi professionali

13 negozi abbigliamento, calzature

13 bis libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16 banchi di mercato beni durevoli

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 20 bis attività industriali orafe con capannone di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici
- 21 bis attività artigianali di prestazione di servizi
- 21 ter attività artigianali orafe di produzione
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 22 bis rosticcerie
- 23 mense, birrerie, amburgherie
- 24 bar, caffè, pasticceria
- 25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 ipermercati di generi misti
- 29 banchi di mercato genere alimentari
- 30 discoteche, night club, sale gioco

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

Per la determinazione delle classi di attività si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Le attività di commercio all'ingrosso sono classificate secondo il genere merceologico di vendita, con una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Le utenze classificate come produttive o di commercio all'ingrosso che risultino non attive, ancorché sia presente il collegamento anche a uno soltanto degli impianti a rete, sono associate, finché tale condizione permane, alla classe di attività n. 3

Art. 13 - Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Fino a tale data la superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq;
- la superficie coperta per tutte le tipologie di locali è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, anche in occasione di manifestazioni ed eventi, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale sino al 100%, da stabilirsi in sede di determinazione annuale delle tariffe, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.
4. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione all'eventuale gestore del tributo.
5. A seguito della istituzione dall'1.1.2021 del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non è più dovuta, limitatamente ai casi di occupazione temporanee, la TARI giornaliera relative alle predette aree mercatali.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 15 - Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

1. In attuazione del comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013, il Comune prevede differenziazioni tariffarie che tengono conto dei comportamenti virtuosi delle utenze domestiche che provvedono alla raccolta differenziata della frazione umida o altre tipologie di RSU, mediante conferimento differenziato dei rifiuti prodotti ai centri di raccolta, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette differenziazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Le stesse sono determinate per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:
 - a)- è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, pari al 20% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purché il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il

compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. La riduzione si applica dal primo giorno di adesione al compostaggio domestico. Il Comune verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il contribuente perde diritto all'intero beneficio annuale.

b)- è applicata una riduzione tariffaria nella misura massima del 30% sull'importo dovuto a favore delle utenze che conferiscono rifiuti presso i Centri di Raccolta. La riduzione è riconosciuta purché il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta. Per le modalità di quantificazione di questa riduzione tariffaria, si rinvia ai criteri di calcolo definiti con il richiamato Regolamento di gestione.

Art. 16 - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo.

1. Ai sensi del secondo periodo del comma 649 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, per i produttori di rifiuti urbani, sulla parte variabile della tariffa è applicata una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. L'agevolazione è determinata con l'applicazione della seguente formula:

riduzione % = (rifiuti avviati a riciclo / produzione di riferimento) X 0,30

3. Si precisa che per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, deve essere presentata la 4^a copia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 riferite all'anno precedente, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 16 bis – Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero.

1. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021 e dell'art. 1 dalla L.R. 14/2021, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per il solo anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti

4. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del d lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con

effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 1° febbraio di ciascun anno il legale rappresentante dell'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

Art. 17 – Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

2. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In attuazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.

3. Ai sensi del punto 5 del comma 682 dell'art. 1 L. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, la superficie non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la

particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- macellai e pescherie (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale) 50%
- Autocarrozzerie 35%
- lavanderie a secco e tintorie 35%
- autofficine, elettrauto 30%
- tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e vetrerie 25%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) 20%
 - laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici 15%
 - produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi 10%
 - laboratori artigianali e industriali di produzione di manufatti orafi 70%. Per tale attività orafa è in ogni caso fatta salva la possibilità di riconoscere una percentuale di detassazione superiore qualora il contribuente interessato produca idonea documentazione con la quale si dimostri che i quantitativi di rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti e smaltiti in ciascuna annualità, rapportati ai rifiuti totali prodotti determinati secondo i parametri Kc E Kd di cui al DPR n. 159/1999, risultino percentualmente superiori al 70%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:

a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 17 bis – Esclusione delle superfici ove si producono rifiuti delle attività agricole.

1. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera a) e degli allegati L-quater ed L-quinqies del D. Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 116/2020, sono rifiuti speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Non sono pertanto soggette al tributo le superfici dei locali e delle aree scoperte operative ove si formano i rifiuti delle predette attività.

2. Per le utenze non domestiche esercenti le predette attività deve ritenersi ferma la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006. In considerazione della modifica normativa

intervenuta, che ha comportato per tali utenze la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio. Conseguentemente, per tutta la durata del periodo transitorio fino alla stipula di convenzione con il gestore del servizio pubblico o di altro soggetto, che può estendersi al massimo fino al 31.12.2021, le superfici e le aree scoperte operative delle predette utenze sono soggette al tributo.

Art. 18 – Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1 L. 147/2013, la parte variabile della tariffa è ridotta, del 30%, nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

- vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;
- tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione;
- detta dichiarazione contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.

2. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali pertinenziali, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta.

3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 % nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 1.

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione.

5. L'utente è obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 19 - Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta si stabilisce quanto segue:

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa e tale regime è esteso a tutto il territorio comunale. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla densità abitativa, alla frequenza e qualità del servizio. A tale scopo il territorio comunale si intende suddiviso nelle seguenti 3 zone nelle quali la frequenza e la qualità del servizio risultano decrescenti: zona 1, completamente servita, è quella compresa nel c.d. perimetro servito, nel quale rientrano anche le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità; zona 2 è quella che si trova al di fuori del perimetro completamente servito

ed è individuata in relazione alla distanza fra l'abitazione e il più vicino punto di raccolta, tale distanza dovrà essere compresa fra i 300 e i 600 metri; La zona 3 è quella in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 600 metri. Il tributo è dovuto nella misura piena per locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ubicati nella zona 1. E' accordata una riduzione del tributo nella misura rispettivamente del 50% e del 70% per le fattispecie imponibili ricadenti nelle zone 2 e 3.

2. La distanza indicata al comma 1 va determinata in base al raggio drenante, da intendersi come distanza in linea d'aria tra l'abitazione ed il più vicino punto di raccolta. Si applica comunque la distanza calcolata secondo il percorso stradale più breve qualora il contribuente espressamente dimostri che, sulla base della viabilità esistente, la distanza tra il più vicino punto di raccolta e il locale soggetto alla tassa, in tale modo calcolata, risulti superiore a quella determinata in base al raggio drenante.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 20 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, il Consiglio Comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

1 bis. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 50% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28.

1 ter. Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione dell'intero tributo pari al 55 per le categorie nn. 1, 2, 4, 4 ter, 7, 8, 8bis e 30, pari al 40% per le categorie nn. 13, 15, 16, 17, 22, 23 e 24, e pari al 30% per le categorie nn. 3, 6, 11, 13bis, 18, 19, 26 e 27. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'art. 12 del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le utenze classificate nelle categorie nn. 4Bis, 9, 10, 12, 14, 20, 20bis, 21, 21bis, 21 ter, 22bis, 25, 28 e 29.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147/2013 devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente.

4. Con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 1, predisposta dalla

competente struttura comunale, sono fissate anche le casistiche per l'accesso, la documentazione da presentarsi, le forme di pubblicità da adottarsi e le ulteriori modalità per l'accesso al beneficio fiscale.

Art. 21 - Cumulo di riduzioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate, calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.

Art. 22 - Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno stesso in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione od il possesso.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree, dà diritto alla esclusione dal tributo a decorrere dal giorno stesso in cui si è determinata. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione per l'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal contribuente subentrante.
5. Ogni variazione che incida sulla determinazione o sulla quantificazione del tributo dovuto dal contribuente ha effetto dal giorno in cui si è determinata.

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini del presente tributo, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 24 - Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, o dall'eventuale soggetto gestore del tributo, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

3. La dichiarazione, originaria o di variazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (ovvero appartenenti ai gruppi catastali A, B o C) deve contenere obbligatoriamente i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Inoltre deve contenere:

- per le utenze domestiche: l'indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
- per le utenze non domestiche la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché l'attività svolta, la partita I.V.A., la sede principale, legale o effettiva, l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il loro codice fiscale e residenza anagrafica.

Per entrambi i tipi di utenza, l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e presentata direttamente agli uffici comunali, o eventuale soggetto gestore del tributo, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata o via fax oppure via mail allegando scannerizzazione del documento di identità. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Il Comune, o eventuale soggetto gestore del tributo, deve rilasciare ricevuta della dichiarazione nel caso di spedizione.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, i moduli per la presentazione della dichiarazione potranno essere ritirati anche presso i competenti uffici comunali in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto e consegnare i relativi moduli. Questi ultimi potranno anche essere inviati periodicamente

attraverso comunicazioni massive ai contribuenti.

7. Il Comune, o l'eventuale soggetto gestore del tributo, non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

8. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'eventuale gestore del tributo, mensilmente, copia o elenchi:

- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

Art. 25 - Poteri del Comune

1. Il Comune, mediante deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 26 - Riscossione

1. La Tassa sui rifiuti, ai sensi dell'art.1 comma 690 della L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune.

2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L.147/13 in due rate, con scadenza 30 aprile e 2 dicembre salvo diversa determinazione dirigenziale assunta dalla competente direzione comunale. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Il versamento della prima rata, determinato nella misura del 50% della tassa dovuta per l'intero anno, è eseguito sulla base delle tariffe dell'anno precedente. Per il solo anno 2022, per le utenze non domestiche, il versamento della prima rata è determinato nella misura del 40% della tassa dovuta per l'intero anno sulla base delle tariffe dell'anno 2021. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno d'imposta.

3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti, entro le scadenze di cui al comma precedente, apposito invito di pagamento della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento. Alle persone giuridiche, l'invito di pagamento può essere trasmesso all'indirizzo pec estratto dall'Indirizzo Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Alle persone fisiche e agli altri soggetti non tenuti per disposizione di legge a disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata che ne facciano richiesta, l'invito di pagamento sarà trasmesso all'indirizzo mail o pec indicato nell'apposito modulo di autorizzazione predisposto dal Comune.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo a valere da una data successiva al 30 settembre, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo eseguito in sede di inoltro di invito di pagamento per la prima rata.

5. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 L.147/13 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento (predisposto dal Comune per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

6. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

7. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. In caso di omesso o parziale versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. In tal caso oltre al tributo dovuto vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche. Sull'importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri. Il versamento deve essere effettuato con modello F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l'apposito codice tributo.

10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, e con applicazione della sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997, oltre agli interessi di mora. L'avviso di accertamento contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si provvederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 27 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o

- avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
 3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, costituiscono dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia. L'applicazione è limitata alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 29 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario inviati o consegnati al contribuente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Si applica il vigente regolamento comunale dell'accertamento con adesione del contribuente.

Art. 30 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno

in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) o di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 32 – Importi minimi

1. In attuazione dell'art. 12 comma 1-bis del vigente regolamento delle entrate comunali non si fa luogo a riscossione in sede volontaria e rimborso quando l'importo del tributo, risulta inferiore a Euro 15 per anno di imposta. Per il tributo giornaliero di cui al precedente articolo 14 del presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune, o il soggetto gestore del tributo, non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi ed altri accessori non superiori, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.